

TAR Brescia 01/06/1999 n. 492

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

La Commissione aggiudicatrice di una gara di appalto non può procedere alla correzione di errori di calcolo dell'offerta allorché l'errore investe il prezzo unitario, atteso che l'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 Cod. civ., si ha solo quando in operazioni aritmetiche - posti come chiari e sicuri i termini da computare e il criterio matematico da seguire - si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo